

**Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla deliberazione 363/2012/ R/gas**

**DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2012  
353/2012/R/GAS**

**PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI DI  
ULTIMA ISTANZA PER IL PERIODO 1 OTTOBRE 2012 – 30 SETTEMBRE 2013. MODIFICHE  
ALLA DELIBERAZIONE ARG/GAS 64/09 E AL TESTO INTEGRATO MOROSITÀ GAS  
(TIMG)**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 3 agosto 2012

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239/04;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00 (di seguito: decreto legislativo 164/00), come successivamente modificato e integrato;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2011 (di seguito: decreto ministeriale 19 gennaio 2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 luglio 2011 (di seguito: decreto ministeriale 29 luglio 2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 agosto 2012 (di seguito: decreto ministeriale 3 agosto 2012);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, n. 159/08 e in particolare l'Allegato A parte II, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012" (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificata ed integrata e in particolare l'Allegato A, recante "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane", come successivamente modificato e integrato (TIVG);

- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2011, ARG/gas 71/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 71/11);
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2011, ARG/gas 99/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 99/11) e l’Allegato A, recante “Testo integrato morosità gas” di seguito (TIMG);
- la deliberazione dell’Autorità 26 aprile 2012, 166/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 166/2012/R/gas)
- la deliberazione dell’Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 229/2012) e l’Allegato A, recante “Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (*settlement*)” (di seguito: TISg);
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2012, 319/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 319/2012);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2012, 352/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 352/2012).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 22, del decreto legislativo 164/00, come modificato dall’articolo 7 del decreto legislativo 93/11, ha stabilito che, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, anche in base a quanto previsto all’articolo 30, commi 5 e 8, della legge 99/09, sono individuati e aggiornati i criteri e le modalità per la fornitura di gas naturale nell’ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all’anno, nonché per le utenze relative ad attività di servizio pubblico tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un’attività riconosciuta di assistenza, nonché nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell’offerta di gas naturale, ai sensi dell’articolo 1, comma 46, della legge 239/04;
- il decreto ministeriale 3 agosto 2012 ha definito, ai sensi dell’articolo 22, del decreto legislativo 164/00, gli indirizzi all’Autorità per l’individuazione dei criteri e delle modalità di fornitura di gas naturale nell’ambito del servizio di ultima istanza per l’anno termico 2012–2013, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato;
- nella fattispecie, il decreto ministeriale 3 agosto 2012 ha, tra l’altro, previsto:
  - l’applicazione, con le opportune modifiche con riferimento all’anno termico 2012-2013, dei medesimi criteri e modalità per la selezione dei FUI individuati per l’anno termico 2011-12 dal decreto ministeriale 29 luglio 2011, stabilendo che le sopramenzionate procedure di selezione si debbano concludere in tempo utile affinché i FUI siano operativi a partire dall’1 ottobre 2012;
  - che l’Autorità:
    - a) individui le aree geografiche di svolgimento del servizio FUI sulla base degli ambiti territoriali minimi di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2011;
    - b) definisca le modalità tecniche e operative per la fornitura del servizio di ultima istanza, nonché le garanzie finanziarie che devono essere prestate dai FUI individuati;

- c) emani gli indirizzi alla società Acquirente unico S.p.A. (di seguito: AU) per la selezione, tramite procedura concorsuale ad evidenza pubblica, dei FUI; e che tale procedura debba prevedere offerte relative alla variazione del corrispettivo per la commercializzazione all'ingrosso (CCI) delle condizioni economiche di fornitura previste dal TIVG (di seguito: valore del parametro  $\beta$ );
  - d) definisca opportuni meccanismi al fine di incentivare l'uscita dei clienti finali dal servizio di ultima istanza, eventualmente differenziati per tipologia di clienti finali e per modalità di accesso al servizio, prevedendo in ogni caso che, dopo un periodo transitorio, la fornitura di gas naturale avvenga in base ai costi effettivi del servizio reso;
  - e) disciplini le modalità di subentro del FUI nelle capacità di stoccaggio, trasporto e distribuzione di gas naturale dell'esercente la vendita uscente.
- inoltre, il decreto ministeriale 3 agosto 2012 ha previsto l'ampliamento dei clienti aventi diritto di usufruire del servizio di fornitura di ultima istanza, includendo tutti i clienti finali titolari di punti di riconsegna non disalimentabili, che si trovino, per qualsiasi causa, senza un fornitore e stabilendo al contempo che l'Autorità definisca gli opportuni meccanismi di reintegrazione degli oneri non recuperabili in capo ai FUI connessi alla morosità dei clienti finali titolari di punti di riconsegna non disalimentabili.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- il Titolo IV del TIVG definisce la disciplina relativa ai servizi di ultima istanza prevedendo, tra l'altro, una apposita sezione per il servizio di fornitura di ultima istanza ed, in particolare, l'articolo 30 del TIVG prevede i casi in cui il cliente finale che si trovi, anche temporaneamente, senza un fornitore di gas naturale ha diritto al servizio di fornitura di ultima istanza;
- il TIMG definisce la disciplina relativa alla morosità nel settore del gas naturale prevedendo, al Titolo II, Sezione 2, una specifica disciplina con riferimento alle situazioni di morosità relative a clienti finali titolari di punti di riconsegna non disalimentabili e per i quali, conseguentemente, non siano applicabili gli strumenti finalizzati alla sospensione della fornitura;
- l'articolo 1 del TIMG definisce quali punti di riconsegna non disalimentabili, i punti di riconsegna nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico, così come individuati ai sensi del comma 2.3, la lettera c) del TIVG;
- la deliberazione 166/2012/R/gas, nelle more della piena operatività dei servizi di ultima istanza, ha previsto una prima implementazione delle disposizioni relative alla morosità gas di cui al TIMG e ha, tra l'altro, sospeso le disposizioni relative alle situazioni di morosità dei punti di riconsegna non disalimentabili.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- ai fini della corretta attivazione dei servizi di ultima istanza, compreso il servizio di fornitura di ultima istanza, la deliberazione ARG/gas 99/11 ha modificato la deliberazione 138/04, prevedendo, all'articolo 16, la possibilità da parte dell'utente della distribuzione di richiedere la c.d. cessazione amministrativa del servizio (di distribuzione) a seguito della risoluzione del contratto di fornitura, definendo

procedure e tempi differenti tra i casi in cui la risoluzione del contratto di fornitura sia riconducibile all'inadempimento del cliente finale e gli altri casi di risoluzione del contratto;

- le attuali disposizioni previste dalla deliberazione 138/04, disciplinanti l'accesso per sostituzione nella fornitura dei punti di riconsegna potrebbero presentare, in alcuni limitati casi legati alla rettifica di informazioni erranee fornite dall'esercente entrante, delle tempistiche non pienamente compatibili con quelle attualmente previste per l'attivazione del FUI;
- le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei FUI hanno fino ad oggi evidenziato uno scarso numero di esercenti la vendita partecipanti, a discapito della concorrenza;
- nel corso dell'ultimo anno termico, sono state evidenziate alcune difficoltà connesse alla procedura di attivazione dei FUI, soprattutto nei casi di attivazione massiva di punti di riconsegna a seguito della risoluzione dei contratti di distribuzione con esercenti la vendita.

#### **RITENUTO:**

- necessario e urgente dare attuazione alle disposizioni del decreto ministeriale 3 agosto 2012, al fine di consentire l'operatività dei FUI a partire dall'1 ottobre 2012; e nella fattispecie:
  - prevedere che abbiano diritto all'erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza, i clienti finali titolari di punti di riconsegna:
    - a) disalimentabili rientranti nelle tipologie previste dal Titolo IV, Sezione I del TIVg che, per cause indipendenti dalla loro volontà, risultino privi di un fornitore;
    - b) non disalimentabili, che, per qualsiasi causa, si trovino senza un fornitore;
  - definire gli indirizzi per lo svolgimento, da parte dell'AU, delle procedure concorsuali per la selezione dei FUI;
  - definire un apposito meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili in capo ai FUI connessi alla morosità dei clienti finali non disalimentabili.
- opportuno, al fine di incentivare la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei FUI, modificare le aree geografiche di svolgimento del servizio FUI, aumentandole di numero;
- opportuno, al fine di agevolare la trasmissione delle informazioni tra i diversi operatori nei casi di attivazione del FUI, definire un tracciato standard per la compilazione delle richieste di subentro del FUI da parte delle imprese di distribuzione nonché da parte dei FUI uscenti ad inizio anno termico;
- necessario definire, con successivo provvedimento, le modalità di riconoscimento a ciascun FUI delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio nel periodo transitorio, nei casi previsti;
- opportuno prevedere che gli indirizzi per lo svolgimento, da parte dell'AU, delle procedure concorsuali per la selezione dei FUI nonché le modalità di erogazione del servizio per i clienti allacciati alla rete di trasporto siano definiti nel presente provvedimento, modificando al contempo il TIVG per le modalità di erogazione del servizio di ultima istanza per i clienti allacciati alla rete di distribuzione, nonché per le modalità di reintegrazione degli oneri non recuperabili connessi alla morosità dei clienti finali non disalimentabili;

- necessario modificare le tempistiche di attivazione dei FUI al fine di garantire la piena compatibilità con le tempistiche di accesso per sostituzione nella fornitura dei punti di riconsegna di cui alla deliberazione 138/04;
- opportuno prevedere che il TIMG sia modificato per recepire la disciplina relativa all'attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza per i clienti finali titolari di punti di riconsegna non disalimentabili morosi e al contempo necessario prevedere l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al Titolo II, Sezione 2 del TIMG, al fine di permettere l'attivazione del FUI con riferimento ai clienti finali titolari di punti di riconsegna non disalimentabili.
- necessario modificare la disciplina transitoria di cui dalla deliberazione 166/2012/R/gas al fine di tenere conto delle modifiche previste ai precedenti punti

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### *Individuazione dei fornitori di ultima istanza*

- 1.1 È approvato il documento recante “Criteri e modalità per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza per i clienti finali di gas naturale con riferimento all'anno termico 2012-2013”, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A).

### **Articolo 2**

#### *Modifiche al TIVG*

- 2.1 Al comma 1.1 è aggiunta la seguente definizione:
- “**deliberazione 353/2012/R/Gas** è la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2012, 353/2012/R/Gas”.
- 2.2 La lettera a) del comma 30.1 è sostituita dalla seguente lettera:
- “a) servizio di fornitura di ultima istanza, qualora la mancata fornitura avvenga:
- a1) per cause indipendenti dalla sua volontà, con riferimento a:
- i. ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera a);
  - ii. ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera b), con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno;
  - iii. ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera d), con consumo non superiore a 50.000 Smc/anno.
- a2) per qualsiasi causa, con riferimento a ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera c);”.
- 2.3 L'articolo 31 è sostituito dal presente articolo:

### **“Articolo 31**

*Servizio di fornitura di ultima istanza e procedura di attivazione*

- 31.1 I fornitori di ultima istanza, selezionati a seguito delle procedure previste ai sensi della deliberazione 353/2012/R/Gas erogano il servizio di fornitura di ultima istanza a ciascun cliente finale titolare dei punti di riconsegna di cui al comma 30.1, lettera a) alle condizioni di cui alla presente Sezione 1.
- 31.2 Il servizio di fornitura di ultima istanza si attiva:
- a) per i clienti finali di cui al comma 30.1 lettera a1), ai sensi del comma 16.9 della deliberazione n. 138/04, per il prodursi degli effetti della *Cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosità*, in seguito alla richiesta di cui al comma 16.2 lettera c) della medesima deliberazione;
  - b) per i clienti finali di cui al comma 30.1 lettera a2), per il prodursi degli effetti della *Cessazione amministrativa* ai sensi del comma 16.2, lettere a) e c) della deliberazione n. 138/04;
  - c) nel caso di intervenuta risoluzione del contratto di distribuzione.
- 31.3 La richiesta di attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza:
- a) deve essere presentata al fornitore di ultima istanza dall'impresa di distribuzione cui è connesso il punto di riconsegna, entro il tredicesimo giorno lavorativo di ciascun mese al fine di garantire l'attivazione del servizio a partire dal primo giorno del mese successivo;
  - b) nei casi di cui al successivo comma 31.5, deve pervenire al fornitore di ultima istanza che occupa la posizione successiva nella graduatoria di cui al comma 5.7 dell'Allegato A alla deliberazione 353/2012/R/Gas entro il quindicesimo giorno lavorativo di ciascun mese al fine di garantire l'attivazione del servizio a partire dal primo giorno del mese successivo.
- 31.4 La richiesta di attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza deve:
- contenere, ai fini della sua completezza ed ammissibilità, almeno i seguenti dati per ciascun punto di riconsegna:
    - a) le informazioni di cui al comma 13.3 lettera a) della deliberazione n. 138/04;
    - b) il massimo prelievo giornaliero contrattuale, ove esistente;
    - c) il codice del punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione che alimenta il punto di riconsegna;
    - d) la pressione di misura, se diversa da quella corrispondente alla bassa pressione;
    - e) la presenza di un convertitore di volumi;
    - f) l'eventuale coefficiente correttivo dei volumi nel caso di assenza del convertitore dei volumi;
    - g) l'assenza di richieste di sospensione per morosità per i punti di riconsegna riconducibili ai clienti di cui al comma 30.1, lettera a1).
  - essere trasmessa mediante il canale di posta elettronica certificata secondo le specifiche e le modalità di cui all'Allegato B della deliberazione 353/2012/R/Gas.
- 31.5 In caso di raggiungimento del quantitativo annuale di gas comunicato ai sensi del comma 5.2, lettera f), dell'Allegato A alla deliberazione 353/2012/R/Gas, il fornitore di ultima istanza non attiva il servizio con riferimento agli ulteriori punti di riconsegna contenuti nella richiesta di attivazione di cui al comma 31.3, comunicando, entro 1 (uno) giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, tramite PEC:

- a) all'impresa di distribuzione che ha inviato la richiesta e all'Autorità, l'elenco di tali punti e dei clienti titolari dei punti;
- b) all'AU il raggiungimento del quantitativo annuale di gas comunicato ai sensi del comma 5.2, lettera f), dell'Allegato A alla deliberazione 353/2012/R/Gas, il quale ne dà notizia alle imprese di distribuzione e di trasporto, tramite PEC e pubblicazione sul proprio sito internet.

Con riferimento a tali clienti l'impresa di distribuzione invia, entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla comunicazione di cui alla precedente lettera a), la richiesta di attivazione del servizio al fornitore di ultima istanza che occupa la posizione successiva nella graduatoria di cui al comma 5.7 dell'Allegato A alla deliberazione 353/2012/R/Gas.

31.6 L'impresa di distribuzione comunica entro 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza dell'attivazione del servizio:

- a) al fornitore di ultima istanza:
  - i. la lettura di attivazione del servizio, con la caratterizzazione della tipologia di lettura (effettiva o stimata);
  - ii. il progressivo del volume annuo prelevato fino alla data della sostituzione;
- b) al venditore uscente i dati di cui al comma 14.11 della deliberazione n. 138/04.

31.7 Il cliente finale che conclude un contratto di fornitura con un nuovo venditore è tenuto ad esercitare il diritto di recesso dal servizio di ultima istanza con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Il servizio di fornitura di ultima istanza termina nel momento in cui si perfeziona la procedura di accesso per sostituzione di cui all'articolo 14 della deliberazione n. 138/04, funzionale all'esecuzione fisica del nuovo contratto di fornitura. E' fatta salva la facoltà del cliente finale di concludere il contratto di fornitura anche con il soggetto che eroga il servizio di fornitura di ultima istanza.

31.8 Il cliente finale controparte del servizio di ultima istanza ha diritto di chiedere in ogni momento la disattivazione del proprio punto di riconsegna. Il servizio di ultima istanza termina con il completamento dell'esecuzione di tale prestazione.”.

2.4 L'articolo 31bis è sostituito dal presente articolo:

#### **“Articolo 31bis**

##### *Condizioni minime di erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza*

31bis.1 Ciascun fornitore di ultima istanza eroga il servizio alle condizioni minime previste dal presente articolo.

31bis.2 Ciascun fornitore di ultima istanza comunica, entro 15 (quindici) giorni dalla data di decorrenza del servizio, al cliente finale:

- a) che il cliente finale, con riferimento al punto di riconsegna oggetto dell'attivazione del servizio, è servito dal fornitore di ultima istanza, specificando la data a partire dalla quale ha inizio la fornitura;
- b) che il fornitore di ultima istanza è stato selezionato attraverso apposite procedure ad evidenza pubblica effettuate dall'Acquirente Unico il quale ne ha pubblicato l'esito sul proprio sito internet;

- c) che la fornitura avviene secondo le modalità previste dall'Autorità, dettagliando le condizioni di cui al presente articolo;
- d) che il cliente finale può recedere dal servizio in qualsiasi momento, indicando i tempi e le modalità del recesso;
- e) l'indirizzo internet e i recapiti telefonici del medesimo fornitore di ultima istanza cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.

31bis.3 Ciascun fornitore di ultima istanza applica:

- a) ai clienti finali di cui al comma 30.1 lettera a1):
  - i. le condizioni economiche previste per il servizio di tutela, per il primo periodo di erogazione del servizio, fissato pari a 6 (sei) mesi;
  - ii. le condizioni economiche previste per il servizio di tutela, aumentate del valore del parametro  $\beta$  offerto dal fornitore in sede di procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio, per il periodo successivo al primo periodo di erogazione del servizio.
- b) ai clienti finali di cui al comma 30.1 lettera a2):
  - i. le condizioni economiche previste per il servizio di tutela, aumentate del corrispettivo  $INA_{UI}$ , di cui al comma 31bis.4, per il primo periodo di erogazione del servizio di tutela, pari a 6 (sei) mesi;
  - ii. le condizioni economiche previste per il servizio di tutela, aumentate del valore del parametro  $\beta$  offerto dal fornitore in sede di procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio e del corrispettivo  $INA_{UI}$  di cui al comma 31bis.4, per il periodo successivo al primo periodo di erogazione del servizio.

31bis.4A partire dall'1 ottobre 2012, il valore del corrispettivo  $INA_{UI}$  è fissato pari a 0,2500 euro/GJ ed è aggiornato dall'Autorità entro il 30 settembre 2014, tenendo conto dell'incidenza e dell'andamento del fenomeno della morosità.

31.bis.5 Ciascun fornitore di ultima istanza ha titolo di chiedere al cliente il rilascio di un deposito cauzionale:

- a) nei termini di cui al comma 5.2 del presente provvedimento;
- b) ad un livello doppio rispetto a quanto previsto al comma 5.2 del presente provvedimento, qualora il medesimo cliente non abbia rispettato, negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti l'attivazione del servizio, le corrette tempistiche e gli impegni di pagamento delle fatture.

31bis.6 Nell'ambito dell'erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza il cliente non ha diritto alle prestazioni previste dalla disciplina della qualità commerciale e di tutela del consumatore adottata dall'Autorità.

31bis.7 La fatturazione del servizio avviene con cadenza stabilita dal fornitore di ultima istanza, secondo modalità semplificate. Il fornitore di ultima istanza provvede ad utilizzare, ai fini della fatturazione, i dati di misura rilevati dall'impresa di distribuzione ai sensi dell'articolo 14 del presente provvedimento e deve comunque garantire l'emissione di almeno 1 (una) fattura per ciascun cliente servito ogni sei mesi.

31bis.8 Ciascuna fattura del servizio di fornitura di ultima istanza deve dare separata evidenza almeno dei seguenti elementi:

- a) codice identificativo del punto di riconsegna oggetto del servizio;
- b) periodo di tempo cui riferiscono gli importi fatturati;
- c) consumi e corrispettivi unitari, specificando separatamente il corrispettivo unitario relativo al valore del parametro  $\beta$  offerto dal fornitore in sede di

procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio, applicato ai sensi del comma 31bis.3.”.

2.5 L'articolo 31ter è sostituito dal presente articolo:

**“Articolo 31ter**  
*Procedure di subentro*

31ter.1 Ciascun fornitore di ultima istanza subentra di diritto e in deroga rispetto ai termini previsti dai rispettivi codici di distribuzione, a decorrere dalla data di attivazione del servizio nelle forniture ai clienti finali, nei rapporti contrattuali conclusi dal precedente esercente con le imprese di distribuzione.

31ter.2 Ciascun fornitore di ultima istanza ha titolo a subentrare nella disponibilità dell'intera capacità di stoccaggio conferita per le esigenze di modulazione dei clienti finali per i quali è attivato il servizio. Tale diritto è esercitato, in deroga ai termini previsti nei codici di stoccaggio, entro 20 (venti) giorni dalla data di attivazione del servizio.

31ter.3 A decorrere dalla data di attivazione del servizio per i clienti finali, ciascun fornitore di ultima istanza subentra di diritto nelle capacità di trasporto eventualmente già conferite e strumentali alla fornitura di detti clienti finali.

31ter.4 Al fine di quanto previsto al comma 31ter.3:

- a) l'impresa di distribuzione che presenta richiesta di attivazione del servizio comunica, entro il medesimo termine della richiesta, all'impresa di trasporto interconnessa a monte, il codice del punto di consegna identificativo dell'impianto di distribuzione che alimenta il punto di riconsegna oggetto della richiesta, nonché il nominativo dell'utente ovvero degli utenti del proprio impianto di distribuzione cui subentra il fornitore di ultima istanza;
- b) il fornitore di ultima istanza richiede direttamente o indirettamente all'impresa di trasporto le capacità di trasporto presso i rilevanti punti di riconsegna e di uscita della rete di trasporto, entro il quinto giorno successivo la data di ricevimento della richiesta di attivazione del servizio.

31ter.5 In ogni caso, in relazione al subentro del fornitore di ultima istanza, non si applicano, per il periodo intercorrente tra la data del medesimo subentro nelle forniture ai clienti finali e le tempistiche previste nel codice di rete ai fini dell'adeguamento delle capacità conferite, i corrispettivi di cui ai commi 17.4, 17.7, 17.8 e 17.9 della deliberazione n. 137/02.”.

2.6 L'articolo 31quater è sostituito dal presente articolo:

**“Articolo 31quater**  
*Obblighi di comunicazione dei fornitori ai fini del monitoraggio*

31quater.1 Entro il decimo giorno lavorativo del secondo mese successivo alla fine di ciascun trimestre, con inizio dei trimestri a partire dal mese di ottobre di ogni anno, ciascun fornitore di ultima istanza trasmette all'Autorità con riferimento:

- ai punti di riconsegna di cui al comma 30.1 lettera a1):
  - a) il numero dei punti di riconsegna forniti ed i volumi corrispondenti (ovvero una stima dei volumi forniti con riferimento ai punti di riconsegna per cui non è disponibile il dato effettivo), con separata

evidenza dei punti di riconsegna serviti in precedenza dal medesimo fornitore di ultima istanza o da società appartenenti al medesimo gruppo societario;

- b) il numero dei punti di riconsegna corrispondenti ai clienti per i quali viene richiesto il deposito cauzionale ai sensi del comma 31bis.5, lettera b) ed i volumi corrispondenti (ovvero una stima dei volumi forniti con riferimento ai punti di riconsegna per cui non è disponibile il dato effettivo);
  - c) il numero dei punti di riconsegna corrispondenti ai clienti che hanno cambiato fornitore, passando dal fornitore di ultima istanza ad altro esercente la vendita, con separata evidenza dei clienti passati dal medesimo fornitore di ultima istanza o da società appartenenti al medesimo gruppo societario, ed i volumi corrispondenti (ovvero una stima dei volumi forniti con riferimento ai punti di riconsegna per cui non è disponibile il dato effettivo);
  - d) il numero dei punti di riconsegna soggetti a sospensione della fornitura da parte del fornitore di ultima istanza per inadempimento dello stesso cliente finale ed i volumi corrispondenti forniti nel mese precedente la sospensione (ovvero una stima dei volumi forniti con riferimento ai punti di riconsegna per cui non è disponibile il dato effettivo).
- ai punti di riconsegna di cui al comma 30.1 lettera a2), separata evidenza delle medesime informazioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente alinea.

31quater.2 L'Autorità monitora le condizioni economiche applicate ai clienti finali nei casi di uscita dei medesimi dal servizio di fornitura di ultima istanza, con particolare riferimento ai clienti che scelgono di essere serviti dal fornitore di ultima istanza o da società appartenenti al medesimo gruppo societario. A tal fine, ciascun fornitore di ultima istanza è tenuto a indicare, con riferimento a ciascun cliente di cui al comma 31quater.1, lettera c) uscito dal servizio di fornitura di ultima istanza successivamente al primo periodo di erogazione del servizio, le condizioni economiche applicate.

31quater.3 Le informazioni di cui al comma 31quater.1 e 31quater.2 sono trasmesse con riferimento a ciascun mese del trimestre precedente a quello di riferimento e differenziate per ciascuna area di prelievo di cui al comma 2.3 all'Allegato A alla deliberazione 353/2012/R/Gas.”.

2.7 Dopo l'articolo 31quater è aggiunto il seguente articolo:

#### **“Articolo 31quinquies**

##### *Meccanismo di reintegrazione morosità FUI*

31quinquies. 1 Con riferimento a ciascuna sessione di reintegrazione  $s_{FUI}$  di ciascun periodo  $p_{FUI}$  di erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza, ciascun fornitore di ultima istanza:

- a) partecipa al meccanismo di reintegrazione morosità con riferimento agli oneri sostenuti relativamente a fatture emesse da almeno 12 (dodici) mesi nei confronti dei clienti finali non disalimentabili:

- i. costituiti in mora, ai sensi degli articoli 4 e 15 del TIMG, e per le quali si è provveduto a sollecitare i pagamenti;
  - ii. sottoposti a procedure concorsuali o dichiarati insolventi, previo avvio delle procedure volte a garantire la tutela del credito;
- b) ha diritto a ricevere dalla Cassa, se positivo, o a versare alla medesima, se negativo, un ammontare di morosità  $A_{FUI,mor,sFUI}$  entro le tempistiche indicate all'articolo 31sexies.

31quinquies.2 L'ammontare di morosità  $A_{FUI,mor,sFUI}$  è fissato, per ciascuna sessione  $s_{FUI}$  del periodo  $p_{FUI}$ , pari a:

$$A_{FUI,mor,sFUI} = \left\{ \begin{array}{l} 0,9 * (C_{FUI,mor,eff,sFUI} - AR_{FUI,mor,sFUI}) \text{ se } C_{FUI,mor,eff,sFUI} < AR_{FUI,mor,sFUI} \\ (C_{FUI,mor,eff,sFUI} - AR_{FUI,mor,sFUI}) \text{ se } C_{FUI,mor,eff,sFUI} \geq AR_{FUI,mor,sFUI} \text{ e } CNI_{sFUI} < 0,7 * CR_{sFUI} \\ 0,9 * (C_{FUI,mor,eff,sFUI} - AR_{FUI,mor,sFUI}) \text{ se } C_{FUI,mor,eff,sFUI} \geq AR_{FUI,mor,sFUI} \text{ e } CNI_{sFUI} \geq 0,7 * CR_{sFUI} \end{array} \right\}$$

dove:

- $AR_{FUI,mor,sFUI}$  è l'ammontare di riferimento dei costi di morosità dei clienti finali non disalimentabili cui è erogato il servizio di fornitura di ultima istanza, determinato, per ciascuna sessione  $s_{FUI}$  del periodo  $p_{FUI}$ , pari alla seguente formula;

$$AR_{FUI,mor,sFUI} = \sum_m INA_{UI} * V_{FUI_m}$$

dove:

- $INA_{UI}$ : è il corrispettivo di cui al comma 31bis.4;
- $V_{FUI_m}$ : è l'energia mensile complessivamente prelevata nell'ambito del servizio di fornitura di ultima istanza presso i punti di riconsegna non disalimentabili cui è erogato tale servizio, in ciascun mese  $m$  della sessione  $s_{FUI}$ .
- $C_{FUI,mor,eff,sFUI}$  è l'ammontare effettivo degli oneri della morosità dei clienti finali di cui al comma 30.1 lettera a2) sostenuti da ciascun FUI relativamente alle fatture di cui al comma 31quinquies.1, lettera a), calcolato secondo quanto specificato al comma 31quinquies.3;
- $CNI_{sFUI}$  è il credito non incassato decorsi almeno 12 (dodici) mesi dall'emissione delle fatture di cui al comma 31quinquies.1, lettera a), avvenuta nel mese  $m$  della sessione  $s_{FUI}$  del periodo  $p_{FUI}$ , al netto degli importi oggetto di rateizzazioni, tenuto conto:
  - degli importi direttamente riscossi dai clienti finali, inclusi gli interessi di mora eventualmente versati dal cliente finale;
  - dei crediti eventualmente ceduti.
- $CR_{sFUI}$  è, per ciascuna sessione  $s_{FUI}$  del periodo  $p_{FUI}$ , il totale degli importi indicati nelle fatture di cui al comma 31quinquies.1, lettera a) al momento dell'emissione.

31quinquies.3 L'ammontare  $C_{FUI,mor,eff,sFUI}$  è fissato, per ciascuna sessione  $s_{FUI}$  del periodo  $p_{FUI}$ , pari a:

$$C_{FUI,mor,eff,sFUI} = (CNI_{sFUI} + O_{CC_{sFUI}} + 90\% * O_{LEG_{sFUI}})$$

dove:

- $CNI_{sFUI}$  è definito al comma 31quinquies.2;

- $O_{CC\ sFUI}$  è, per ciascuna sezione  $s_{FUI}$  del periodo  $p_{FUI}$ , l'ammontare degli oneri eventualmente sostenuti per la cessione del credito successivamente l'emissione delle fatture, corrispondenti alle spese generali di gestione della pratica nonché agli eventuali corrispettivi pagati dal cedente a favore dei cessionari, comprensivi degli eventuali sconti sul credito oggetto della cessione; tali oneri sono ammissibili qualora le società cessionarie dei crediti siano state individuate sollecitando l'offerta di più controparti e selezionando la più efficiente.
- $O_{LEG\ sFUI}$  è, per ciascuna sessione  $s_{FUI}$  del periodo  $p_{FUI}$ , l'ammontare degli eventuali oneri legali sostenuti per le attività di recupero crediti successivamente l'emissione delle fatture. L'ammontare riconosciuto degli eventuali oneri legali non può essere, per ciascuna sessione  $s_{FUI}$  del periodo  $p_{FUI}$ , maggiore del 20% del credito non incassato  $CNI_{sFUI}$ .”.

2.8 Dopo l'articolo 31quinquies è aggiunto il seguente articolo:

### **“Articolo 31sexies**

#### *Disposizioni per la Cassa Conguaglio*

- 31sexies.1 Cassa provvede alla quantificazione e alla liquidazione, per ciascun fornitore di ultima istanza, del saldo derivante da ciascuna sessione del meccanismo di reintegrazione morosità di cui all'articolo 31 quinquies, ponendoli a carico del Conto per i servizi di ultima istanza di cui al comma 93.1, lettera g) del RTDG.
- 31sexies.2 Ciascun fornitore di ultima istanza comunica alla Cassa, con le modalità da questa definite, le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di morosità.
- 31sexies.3 Le comunicazioni di cui al comma 31sexies.2 devono avvenire:
- a) entro il 31 maggio dell'anno successivo la fine del periodo di erogazione  $p_{FUI}$  con riferimento alla prima sessione  $s_{FUI}$  del medesimo periodo;
  - b) entro il 30 novembre dell'anno successivo la fine del periodo di erogazione  $p_{FUI}$  con riferimento alla seconda sessione  $s_{FUI}$  del medesimo periodo.
- 31sexies.4 La Cassa comunica all'Autorità e a ciascun fornitore di ultima istanza, per quanto di rispettivo interesse, gli ammontari di morosità entro il:
- a) 30 giugno dell'anno successivo la fine del periodo di erogazione  $p_{FUI}$  con riferimento alla prima sessione  $s_{FUI}$  del medesimo periodo;
  - b) 31 dicembre dell'anno successivo la fine del periodo di erogazione  $p_{FUI}$  con riferimento alla seconda sessione  $s_{FUI}$  del medesimo periodo.
- 31sexies.5 Entro il 31 luglio dell'anno successivo la fine del periodo di erogazione  $p_{FUI}$  con riferimento alla prima sessione  $s_{FUI}$  del medesimo periodo ed entro il 31 gennaio del secondo anno successivo la fine del periodo di erogazione  $p_{FUI}$  con riferimento alla seconda sessione  $s_{FUI}$  del medesimo periodo:
- a) ciascun fornitore di ultima istanza provvede al versamento di competenza alla Cassa, se dovuto;
  - b) la Cassa liquida le eventuali partite.
- 31sexies.6 Nel caso in cui le liquidazioni delle somme dovute alla Cassa non vengano completate dai fornitori di ultima istanza entro 3 (tre) mesi dai termini previsti dal comma 31sexies.5, i fornitori di ultima istanza inadempienti

riconoscono alla Cassa un interesse di mora pari all'Euribor a dodici mesi base 360, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali, calcolato a decorrere dal 1° giorno del terzo mese successivo ai termini di cui al medesimo comma 31sexies.5.

31sexies.7 Nel caso in cui la Cassa non completi la liquidazione delle somme dovute entro 3 (tre) mesi dai termini previsti dal medesimo comma 31sexies.5, a ciascun soggetto avente diritto è riconosciuto un interesse pari all'Euribor a dodici mesi base 360, calcolato a decorrere dal 1° giorno del terzo mese successivo ai termini di cui al medesimo comma 31sexies.5.

31sexies.8 Ciascun fornitore di ultima istanza è tenuto a comunicare alla Cassa, entro la scadenza utile per la prima la sessione di reintegrazione  $s_{FUI}$  disponibile, qualsiasi variazione degli importi che rientrano nel calcolo degli ammontari di morosità  $AFUI, mor, s_{FUI}$ , di cui al comma 31quinquies.2, avvenuta successivamente ai termini di cui al comma 31sexies.3. Tale comunicazione deve essere redatta secondo il modello pubblicato dalla Cassa e deve fornire separata evidenza delle variazioni di ciascun importo di cui al comma 31quinquies.2.

31sexies.9 In seguito alle comunicazioni di cui al comma 31sexies.8, entro i cinque anni successivi la prima sessione di reintegrazione  $s_{FUI}$  in cui i crediti sono stati ammessi al meccanismo di reintegrazione morosità FUI, la Cassa:

- a) aggiorna i valori del credito non incassato  $CNI_{s_{FUI}}$ , dell'ammontare effettivo degli oneri della morosità  $CFUI, mor, eff, s_{FUI}$  nonché degli altri importi di cui al comma 31quinquies.2,
- b) ridetermina gli ammontari di morosità  $AFUI, mor, s_{FUI}$  e,
- c) a titolo di ulteriore acconto o di conguaglio dell'ammontare di morosità  $AFUI, mor, s_{FUI}$ , nei termini di cui al 31sexies.5, versa l'eventuale somma spettante ai fornitori di ultima istanza o richiede il versamento delle eventuali somme spettanti alla Cassa medesima.

31sexies.10 Qualora le variazioni di cui al comma 31sexies.8 avvengano oltre il termine di cui al comma 31sexies.9, la Cassa provvede all'aggiornamento delle somme spettanti ai fornitori di ultima istanza o alla Cassa medesima.

31sexies.11 Le comunicazioni di cui al comma 31sexies.2 e al comma 31sexies.8 devono essere accompagnate, almeno con cadenza annuale, da una relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società. Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio.

### **Articolo 3**

#### *Servizio di fornitura di ultima istanza per i clienti connessi alle reti di trasporto*

- 3.1 Nei casi in cui un cliente finale di cui al comma 30.1, lettera a) del TIVG sia connesso a una rete di trasporto, la richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata dall'impresa di trasporto al FUI secondo le modalità previste dal presente articolo.
- 3.2 Al fine di rendere esecutiva l'attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della richiesta, la richiesta di attivazione di cui al comma 3.1 deve:
- a) pervenire al FUI entro il tredicesimo giorno lavorativo di ciascun mese o, nei casi di cui al comma 31.5 del TIVG, entro il quindicesimo giorno lavorativo di ciascun mese;
  - b) contenere, ai fini della sua completezza ed ammissibilità i medesimi dati di cui al comma 31.4 del TIVG;
  - c) avvenire attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna e utilizzando formati elettronici riconosciuti dai più diffusi *software* di elaborazione dati e che consentano l'immediata utilizzabilità dei dati trasferiti.
- 3.3 Entro il giorno 10 (dieci) del mese di presentazione della richiesta di attivazione di cui al comma 3.1, l'esercente che ha precedentemente fornito il cliente finale per il quale viene presentata la richiesta di attivazione del servizio è tenuto a comunicare all'impresa di trasporto che deve formulare la richiesta di attivazione del servizio, i seguenti dati, con riferimento ai punti di riconsegna connessi alla rete di trasporto:
- a) le informazioni di cui al comma 13.3 lettera da a4) a a11) della deliberazione n. 138/04;
  - b) il massimo prelievo giornaliero contrattuale, ove esistente;
  - c) il codice del punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione che alimenta il punto di riconsegna;
  - d) la pressione di misura, se diversa a quella corrispondente alla bassa pressione;
  - e) la presenza di un convertitore di volumi;
  - f) l'eventuale coefficiente correttivo dei volumi nel caso di assenza del convertitore dei volumi,
  - g) la dichiarazione attestante l'assenza di richieste di sospensione per morosità per i punti di riconsegna riconducibili ai clienti di cui al comma 30.1 lettera a1).
- 3.4 Ai fini delle procedure di subentro del fornitore di ultima istanza nelle capacità di stoccaggio e di trasporto valgono le medesime disposizioni di cui al comma 31ter del TIVG ove applicabili.

#### **Articolo 4**

*Attivazione del servizio per i clienti precedentemente serviti dai fornitori di ultima istanza selezionati per il periodo 1 ottobre 2011 – 30 settembre 2012*

- 4.1 Al fine di garantire la fornitura senza soluzione di continuità a partire dall'1 ottobre 2012, entro il giorno lavorativo successivo alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 5.7 dell'Allegato A al presente provvedimento, ciascun fornitore di ultima istanza che ha erogato il servizio con riferimento al periodo 1 ottobre 2011 – 30 settembre 2012 comunica all'impresa distributrice e all'impresa di trasporto l'elenco dei punti di riconsegna serviti, in qualità di fornitore di ultima istanza, nel mese di settembre 2012 che non hanno comunicato il recesso a far data dall'1 ottobre 2012
- 4.2 Entro il 28 settembre 2012, i fornitori di ultima istanza uscenti di cui al comma 4.1 comunicano ai nuovi soggetti aggiudicatari responsabili dell'erogazione del servizio a partire dall'1 ottobre 2012, i dati di cui al comma 31.4 del TIVG per ogni area di prelievo, con riferimento:
- a) a ciascun punto di riconsegna fornito nel mese della comunicazione e per il quale non è pervenuta comunicazione di recesso a far data dall'1 ottobre 2012, con separata evidenza, per ciascun punto, delle date di attivazione del servizio ai fini del calcolo delle condizioni di cui al comma 31bis.3 applicabili;
  - b) ai punti di riconsegna comunicati dall'impresa di distribuzione o dall'impresa di trasporto nel mese di settembre 2012 a seguito di una richiesta di attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza.
- 4.3 La comunicazione di cui al comma 4.2 deve essere trasmessa mediante il canale di posta elettronica certificata secondo le specifiche e le modalità di cui all'Allegato C al presente provvedimento.
- 4.4 Entro il 28 settembre 2012, l'impresa di trasporto comunica, tramite PEC e in deroga al codice di rete, ai nuovi soggetti aggiudicatari responsabili dell'erogazione del servizio a partire dall'1 ottobre 2012 le informazioni di cui al comma 3.2 lettera b) secondo le modalità di cui al comma 3.2 lettera c) con riferimento ai punti di riconsegna di cui al comma 30.1 lettera a) del TIVG sulla rete di trasporto per i quali, a seguito della conclusione del processo di conferimento di capacità annuale di cui al capitolo 5 del codice di rete, sussistono i requisiti per l'attivazione del fornitore di ultima istanza.
- 4.5 I nuovi FUI responsabili del servizio a partire dall'1 ottobre 2012, applicano le condizioni di cui al comma 31bis.3 del TIVG senza soluzione di continuità tenendo conto, per il calcolo del primo periodo di erogazione di cui al medesimo comma, delle informazioni di cui al comma 4.2 lettera a).

#### **Articolo 5**

*Modifiche al TIMG*

- 5.1 All'articolo 15, comma 15.1, lettera b), le parole “attivazione del *Servizio di default relativo*” sono sostituite dalle parole “attivazione dei servizi di ultima istanza di cui al TIVG”.
- 5.2 All'articolo 16;

- a) al comma 16.3, le parole “almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della” sono sostituite con le parole “entro la fine del secondo mese antecedente la”;
  - b) al comma 16.4, le parole “richiesta 2” sono sostituite con le parole “richiesta entro 2”;
  - c) al comma 16.6 le parole “attiva la disciplina prevista per *Servizio di default relativo a punti di riconsegna non disalimentabili morosi*, di cui all’Articolo 18” sono sostituite con le parole “attiva la disciplina prevista per il servizio di fornitura di ultima istanza di cui al TIVG o, qualora ne sia impossibile l’attivazione, la disciplina prevista per *Servizio di default relativo a punti di riconsegna non disalimentabili morosi*, di cui all’Articolo 18”.
- 5.3 All’articolo 18:
- a) la rubrica è sostituita con la seguente “*Servizio di default relativo a punti di riconsegna non disalimentabili morosi nel caso non sia possibile attivare il fornitore di ultima istanza*”;
  - b) al comma 18.1, dopo le parole “di cui all’Articolo 16” sono aggiunte le parole “e qualora l’attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza sia impossibile”.

## **Articolo 6**

### *Disposizioni finali*

- 6.1 A partire dall’1 ottobre 2012 entrano in vigore le disposizioni di cui:
- a) al Titolo IV, del TIVG, con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 2 del presente provvedimento;
  - b) all’articolo 16, comma 16.9 della deliberazione n. 138/04 nei casi di attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza;
  - c) al Titolo II, Sezione 2 del TIMG, nei casi di attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza.
- 6.2 La disciplina transitoria di cui all’articolo 4 della deliberazione 166/2012/R/gas viene modificata a partire dall’1 ottobre 2012, al fine di tenere conto di quanto previsto al comma 6.1.
- 6.3 Con successivo provvedimento l’Autorità definisce le modalità di riconoscimento a ciascun fornitore di ultima istanza delle condizioni economiche di erogazione del servizio, così come risultanti dalla procedura concorsuale, con riferimento ai casi di applicazione delle condizioni di cui al comma 31bis.3, lettera a), punto i. e lettera b), punto i.
- 6.4 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico, alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e all’Acquirente unico.
- 6.5 Il presente provvedimento, il TIVG e il TIMG, come risultanti dalle modifiche apportate dalla presente deliberazione, sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

3 agosto 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*